



# **Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali dell'Ordine degli Assistenti sociali**

**Approvato dal Consiglio nazionale nella seduta del 14 novembre 2020  
con delibera n. 166**



## **Art. 1 - Premessa**

Il presente Regolamento disciplina le procedure elettorali per il rinnovo dei Consigli Regionali dell'Ordine degli Assistenti sociali, secondo quanto previsto dagli artt. 2 e 3 del Decreto 11 ottobre 1994 n. 615 e degli artt. 2 e 3 del D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169.

## **Art. 2 – Indizione delle elezioni**

Il Consiglio regionale dell'Ordine indice le elezioni del Consiglio regionale per il successivo quadriennio almeno cinquanta giorni solari prima del giorno di scadenza dei quattro anni dalla data di proclamazione dei consiglieri eletti, evitando che le elezioni debbano svolgersi in periodi di ferie (agosto, festività natalizie, ecc.). Il Presidente del Consiglio uscente entro quindici giorni dalla proclamazione del risultato dell'elezione, convoca per l'insediamento i componenti del Consiglio eletti. L'insediamento può essere disposto entro e non oltre quindici giorni successivi alla scadenza del mandato del Consiglio uscente.

Ove il Consiglio regionale uscente non ottemperi alla indizione delle elezioni entro la data prevista, tale incombenza è demandata al Consiglio nazionale.

Con la delibera, immediatamente esecutiva, di indizione delle elezioni il Consiglio regionale definisce in modo immodificabile, per garantire parità di condizioni a tutti gli iscritti, le località ed il numero dei seggi in cui potrà essere espresso il voto, assegnando a ciascun elettore un seggio; per ciascun seggio nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e almeno due scrutatori, scelti attraverso selezione pubblica tra gli iscritti all'Albo che non abbiano procedimenti disciplinari o giudiziari in corso o definitivi. La delibera di indizione delle elezioni è allegata all'avviso di convocazione spedito a tutti gli iscritti all'Albo, aventi diritto al voto.

A decorrere dalla data di indizione delle elezioni, viene fissata la data della prima votazione, coincidente con il quindicesimo giorno successivo feriale (nota Ministero giustizia del 2 settembre 2005); se il quindicesimo giorno è festivo la votazione inizia il primo giorno feriale successivo. Almeno dieci giorni prima di tale data deve essere spedito l'avviso di convocazione a mezzo pec, preferibilmente, ovvero per telefax o posta prioritaria e, contestualmente, deve essere pubblicato nel sito del Consiglio nazionale.

Per i Consigli con un numero di iscritti superiori a cinquecento, l'avviso della convocazione, anziché essere spedito, può essere pubblicato per due giorni consecutivi in almeno un giornale quotidiano locale ove ha sede il Consiglio.



### **Art. 3 – Elettorato attivo**

I Consiglieri sono eletti dagli assistenti sociali iscritti all'Albo che, al momento dell'indizione delle elezioni, non risultano sospesi dall'esercizio della professione, sempre che la sospensione operi per l'intero periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.

### **Art. 4 – Condizioni di incandidabilità ed ineleggibilità**

Sono incandidabili gli iscritti all'Albo che, al momento dell'indizione delle elezioni, non hanno diritto di voto, che siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per un reato che comporta l'interdizione dai pubblici uffici e dalla professione.

I Consiglieri non possono essere eletti per più di due volte consecutive. I Consiglieri eletti restano in carica quattro anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati delle elezioni.

I consiglieri non possono essere eletti per più di due volte consecutive.

Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte degli iscritti alla sezione B dell'Albo ovvero non siano state presentate candidature in numero sufficiente, ciascun iscritto alla medesima sezione ed in possesso dei requisiti di candidabilità ed eleggibilità è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B in possesso dei requisiti di candidabilità ed eleggibilità, i Consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A dell'Albo in possesso dei requisiti di eleggibilità.

Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte degli iscritti alla sezione A dell'Albo ovvero non siano state presentate candidature in numero sufficiente, ciascun iscritto in possesso dei requisiti di candidabilità ed eleggibilità è eleggibile.

Il consigliere che per qualsiasi motivo sia venuto a mancare è sostituito dal primo dei candidati non eletti iscritto alla medesima sezione dell'albo. Se nel corso del mandato viene a mancare la metà più uno dei consiglieri, si procede a nuove elezioni.

### **Art. 5 - Composizione del seggio e vidima delle schede**

Il Presidente del seggio presiede il seggio elettorale e ne dichiara la costituzione, all'inizio delle operazioni elettorali; egli può delegare temporaneamente le funzioni al Vicepresidente.

I componenti il seggio esercitano la vigilanza sulla regolarità delle votazioni e sull'osservanza delle norme del presente Regolamento.

Il Presidente ha la responsabilità del corretto svolgimento delle operazioni elettorali, e organizza le attività di funzionamento del seggio, dando le necessarie disposizioni ai componenti.



Il Presidente ed un altro componente del seggio elettorale vidimano un congruo numero di schede elettorali che affidano al Presidente del Consiglio dell'Ordine per le esigenze connesse all'espressione di voto per corrispondenza, prendendone nota nel registro dei verbali delle operazioni di voto.

#### **Art. 6 - Procedure precedenti le votazioni - Candidature**

Entro le ore 13:00 del settimo giorno precedente l'inizio delle operazioni elettorali, è consentita la presentazione delle candidature presso la segreteria dell'Ordine regionale.

Il Consiglio dell'Ordine, con proprio provvedimento deliberativo immediatamente esecutivo, approva le candidature per le quali è pervenuta regolare richiesta e rigetta le richieste pervenute da iscritti che risultano incandidabili e/o ineleggibili.

Degli iscritti che hanno comunicato la loro candidatura saranno elaborati due specifici elenchi per sezione ed in ordine alfabetico, curando le identificazioni con cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, data di iscrizione nel relativo elenco dell'Albo.

Gli elenchi resteranno affissi per l'intera durata delle elezioni, anche presso la Segreteria dell'Ordine.

Il Presidente del seggio provvede a farli affiggere nelle bacheche predisposte nel seggio, od anche all'interno delle cabine elettorali, in condizioni paritetiche per collocazione, dimensioni ed evidenza grafica, escluso qualsiasi altro materiale.

La propaganda elettorale deve essere svolta con modalità consone al decoro ed alla dignità professionale e nel rispetto delle norme deontologiche; è comunque vietata nei seggi elettorali, nelle loro immediate vicinanze e nella sede dell'Ordine. Il mancato rispetto di questo divieto rileva sotto il profilo deontologico.

La propaganda elettorale deve consistere unicamente nell'espressione di programmi e di intendimenti di singoli candidati o di aggregazioni di candidati e non deve mai ledere il prestigio della Categoria e delle candidature concorrenti.

#### **Art. 7 – Materiale del seggio elettorale**

Il seggio elettorale dispone del seguente materiale per le operazioni di voto:

- schede stampate predisposte per l'indicazione dei nominativi, con numero di righe corrispondente a quello dei Consiglieri da eleggere, secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 1 del DPR 169/2005;
- urna elettorale;
- due copie dell'Albo a stampa;



- elenco dei candidati, suddiviso nelle sezioni A e B;
- registro elettorale con pagine numerate;
- registro dei verbali delle operazioni di voto;
- penne a sfera nera non cancellabili, materiale di cancelleria e per la sigillatura dell'urna alla chiusura di ciascun turno di votazione;
- tavoli e sedie con postazioni di voto adeguate di espressione di segretezza del voto;
- armadio con serratura a chiave per la conservazione del materiale e dei registri elettorali durante gli orari di chiusura del seggio.

#### **Art. 8 – Operazioni preliminari alla votazione**

Preliminarmente alle operazioni di voto, presso tutti i seggi deve essere verificata l'integrità delle urne (una per il Consiglio regionale ed una per il Revisore unico dei conti) che vengono chiuse e sigillate alla vista dei presenti.

La sigillatura delle urne vuote è eseguita dai presidenti dei seggi all'inizio della prima votazione e delle eventuali successive.

Prima dell'ora stabilita per l'inizio delle operazioni di voto di ciascuna giornata i componenti dei seggi si riuniscono per le seguenti operazioni preliminari:

- apertura del seggio e prelievo del materiale e dei registri elettorali dall'armadio o dal locale appositamente predisposto;
- vidimazione da parte del Presidente o Vicepresidente e di uno scrutatore, di un numero di schede presumibilmente sufficiente per l'intera votazione apponendovi una sigla nella parte alta a destra; ove occorra, nel corso delle votazioni, il presidente di turno integra le schede vidimate, annotandone il numero nel registro elettorale;
- conteggio delle schede vidimate disponibili per la votazione e verifica del loro numero, in rapporto al numero degli elettori che hanno già votato e a quello delle schede annullate, risultanti dalle annotazioni riportate nel registro dei verbali, sottoscritte dai componenti del seggio nella precedente giornata o nel precedente turno di votazione;
- compilazione del registro dei verbali, nel quale sono riportati data ed ora d'inizio della votazione, cognomi, nomi e firme dei componenti del seggio in turno, nonché l'esito della verifica delle schede e quanto altro eventualmente rilevato in merito alla regolarità del materiale elettorale;
- ripristino dell'apertura dell'urna elettorale sigillata al completamento delle precedenti operazioni di votazione.



Le operazioni di voto hanno inizio all'ora stabilita nel calendario delle votazioni per ciascuna giornata di votazione ed in ciascun seggio istituito.

### **Art. 9 – Votazione presso i seggi**

Gli iscritti all'Albo esercitano una sola volta il diritto di voto presso il seggio di assegnazione ovvero presso uno dei seggi istituiti nella sede dell'Ordine ed individuati dal Consiglio regionale nella delibera di indizione delle elezioni.

Qualora l'elettore intenda esprimere il proprio voto in un seggio diverso da quello di assegnazione, il Presidente del seggio, prima di ammetterlo alla votazione, accerta che lo stesso non abbia già espresso il proprio voto nel seggio di assegnazione, prendendo contatto con il relativo Presidente. Avutane conferma, ammette l'elettore alla espressione del voto, dandone immediatamente notizia al Presidente del seggio di assegnazione, che provvederà ad annotare anche nel proprio registro elettorale l'avvenuta espressione del voto da parte dell'elettore in un seggio diverso.

Il Presidente del seggio, verificata l'identità dell'elettore mediante l'esibizione di un documento d'identificazione in corso di validità o mediante riconoscimento da parte di un componente del seggio annota sul registro elettorale data, cognome, nome e numero d'iscrizione all'Albo dell'elettore.

Il Presidente del seggio consegna a ciascun elettore una penna a sfera nera non cancellabile e due schede predisposte a stampa una con tante righe quanti sono i consiglieri da eleggere ed una con una riga per l'elezione del revisore unico dei conti, con il timbro a secco dell'Ordine e le sigle del Presidente o Vicepresidente del seggio e di uno scrutatore.

Ogni votante esprime il voto nel segreto della cabina assegnatagli e quindi deposita la scheda nell'urna. L'elettore dovrà esprimere sulla scheda per l'elezione del Consiglio i nominativi che potrà attingere liberamente dagli elenchi delle candidature, secondo quanto più dettagliatamente previsto dall'art. 4.

Le schede per la votazione devono essere predisposte per ricevere il numero massimo di nominativi votabili in base all'art. 2 del DPR 169/05.

L'elettore compila le schede in segreto, in una delle apposite postazioni di voto, scrivendo nome e cognome di uno o più candidati che intende votare e, in caso di omonimia, anche la data di nascita o il numero di iscrizione all'Albo.

Durante la votazione, l'elettore può chiedere l'annullamento della scheda, ove sia incorso in errore nella compilazione. In caso di annullamento della scheda, all'elettore è consegnata una nuova scheda per la votazione.

Dopo avere compilato le schede, l'elettore le chiude e le inserisce nelle rispettive urne elettorali, coadiuvato da uno scrutatore e, prima di allontanarsi dal seggio, firma il registro elettorale, a fianco dell'annotazione del proprio nome e cognome eseguita dallo scrutatore.



Qualora l'elettore ometta o rifiuti di firmare il registro elettorale almeno due scrutatori attestano, dandone evidenza sul registro elettorale, che l'iscritto da loro riconosciuto ha votato.

Uno dei due scrutatori appone infine un contrassegno a fianco del nominativo dell'iscritto che ha votato, su una copia dell'Albo a stampa.

#### **Art. 10– votazione per corrispondenza**

Poiché l'art. 3 del DPR 169/05 prevede la possibilità di votare per corrispondenza, questa è rigidamente disciplinata, a partire dal ritiro della scheda che deve essere curato personalmente dall'elettore, presso la segreteria dell'Ordine, nei sette giorni precedenti l'inizio della votazione.

L'elettore potrà poi inviare a mezzo raccomandata o consegnare personalmente la busta chiusa contenente esclusivamente la scheda elettorale, previa autenticazione della firma, apposta direttamente sulla busta, da parte di un pubblico ufficiale competente alla legalizzazione come previsto dall'art. 14 della legge 53/1990.

La busta, purché pervenga prima della chiusura della prima votazione, deve essere custodita dalla Segreteria dell'Ordine sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio regionale, e consegnata al Presidente del seggio elettorale al momento della chiusura della prima votazione.

#### **Art. 11 - Organizzazione del seggio e dell'accesso**

Il Presidente, uditi gli scrutatori può, con ordinanza motivata posta a verbale, fare allontanare il candidato che, richiamato più volte, continui a turbare il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

Nel caso l'accesso al seggio e/o gli arredi dello stesso non consentano il libero e segreto esercizio del diritto di voto a collega portatore di impedimento fisico, il Presidente dispone perché il collega possa votare nel modo più idoneo possibile anche con l'ausilio di un accompagnatore indicato dallo stesso.

Durante le operazioni di voto nel locale sede del seggio possono sostare soltanto i componenti del seggio ed i votanti, questi ultimi nel numero indicato dal Presidente.

I componenti del seggio possono turnare la loro presenza assicurando comunque la presenza di almeno 2 componenti più il Presidente o il Vicepresidente.

E' vietato depositare nel seggio, od in sua prossimità, o nelle cabine elettorali, materiale propagandistico.



E' vietato sottoporre ad azioni propagandistiche gli elettori che sono in attesa di votare fuori dal seggio, nella sede dell'Ordine e nell'edificio sede del seggio, od introdurre nella cabina elettorale apparecchi fotografici, telefoni cellulari, ed altro materiale che consenta la riproduzione delle schede votate.

Il mancato rispetto di questo divieto assume rilievo sotto il profilo deontologico.

### **Art. 12 – Chiusura delle operazioni di voto**

La chiusura delle operazioni della giornata o del turno di votazione avviene all'ora stabilita nel calendario delle votazioni per tutti i seggi elettorali costituiti.

A tale ora un componente del seggio chiuderà la porta del locale e potranno votare ancora soltanto gli elettori che si troveranno all'interno del seggio.

Dopo la chiusura delle operazioni di voto i componenti del seggio eseguono le seguenti operazioni conclusive:

- sigillatura dell'urna elettorale con strisce di carta incollate e firmate dal Presidente o Vicepresidente ed uno scrutatore sui lembi;
- conteggio delle schede vidimate disponibili per la votazione e verifica del loro numero, in rapporto al numero degli elettori che hanno già votato e a quello delle schede annullate;
- compilazione del registro dei verbali, nel quale sono riportati data ed ora di chiusura della votazione, nomi, cognomi e firme dei componenti del seggio in turno, numero complessivo di elettori che hanno già votato, eventuali schede annullate durante il turno di votazione, numero residuo di schede vidimate disponibili per la votazione e numero complessivo di schede annullate, nonché attestazione della regolarità dello svolgimento delle votazioni, o eventuali rilievi in merito;
- chiusura del materiale e dei registri elettorali nell'armadio con chiavi, che saranno conservate dal Presidente del seggio ovvero consegnate personalmente al Vicepresidente in ipotesi di cambio del turno di apertura del seggio nel giorno o nel turno di votazione successivi.

### **Art. 13- Scrutinio**

La prima votazione termina alla chiusura delle operazioni di voto del secondo giorno di votazione, alla presenza del Presidente del seggio elettorale centrale nominato dal Consiglio in carica nella riunione d'indizione delle elezioni, che dichiara chiusa la votazione.

Se dai registri elettorali risulta raggiunto il quorum previsto dalla Legge, il presidente del seggio centrale, ricevute le urne ed i registri elettorali dei seggi periferici, apre le buste relative al voto espresso per corrispondenza e le inserisce, senza aprirle, nell'urna elettorale. Analoga operazione



esegue per le schede contenute nelle urne dei seggi periferici, verificandone il numero; quindi, esegue, con altri due componenti, la chiusura del seggio nei modi previsti dal precedente art. 10 e dà inizio allo scrutinio alle ore 09,00 del giorno successivo, assistito da almeno due scrutatori per tutta la durata di tale operazione.

Se il quorum non risulta raggiunto, il presidente del seggio centrale ne informa i presidenti dei seggi periferici e per ciascun seggio si provvede a sigillare in un plico per l'archiviazione le schede votate; lo stesso Presidente del seggio centrale convoca la seconda votazione per il giorno feriale successivo, dandone immediata comunicazione agli iscritti tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ordine. In altro plico detiene le buste contenenti il voto per corrispondenza che saranno aperte solo prima dello scrutinio del turno in cui sarà raggiunto il quorum.

È a cura degli iscritti informarsi sulla continuazione della procedura elettorale, che sarà tempestivamente pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Ordine.

Le schede contenute nel plico "archivate" non concorrono ai fini del calcolo del quorum della successiva votazione.

La seconda votazione termina alla chiusura delle operazioni di voto dell'ultimo giorno o dell'ultimo turno di apertura del seggio stabilito nel calendario dell'elezione. Le operazioni conclusive si svolgono con le stesse modalità seguite per la prima votazione.

La terza votazione termina alla chiusura delle operazioni di voto dell'ultimo giorno o dell'ultimo turno di apertura del seggio stabilito nel calendario dell'elezione alla presenza del presidente del seggio centrale, che dichiara chiusa la votazione. Il presidente del seggio centrale, ricevute le urne ed i registri elettorali dei seggi periferici, apre le buste relative al voto espresso per corrispondenza e le inserisce, senza aprirle, nell'urna elettorale. Analoga operazione esegue per le schede contenute nelle urne dei seggi periferici, verificandone il numero. Il presidente chiude quindi il seggio e dà inizio allo scrutinio alle ore 09,00 del giorno successivo, assistito da almeno due scrutatori appartenenti al seggio centrale per tutta la durata di tale operazione.

I candidati hanno diritto di assistere a tutte le operazioni di scrutinio, in prossimità del tavolo del seggio, ma sempre nel luogo che gli permetta di seguire le operazioni di scrutinio.

#### **Art. 14 - Validità delle schede**

Si considera valida la scheda nella quale l'elettore ha scritto, con penna a sfera nera non cancellabile, nome e cognome di uno o più candidati, fino alla concorrenza del numero di rappresentanti da eleggere.

Ove la scheda contenga un numero di nomi e cognomi di candidati inferiore o superiore a quello dei rappresentanti da eleggere per ciascuna sezione dell'Albo, oppure nominativi diversi da quelli dei candidati ovvero incompleti, la scheda è considerata valida. In tali casi i voti sono attribuiti ai nominativi dei candidati indicati dall'elettore, nell'ordine, a partire dalla prima riga prestampata della scheda, fino alla concorrenza del numero di Consiglieri da eleggere. I nominativi dei candidati indicati



in esubero o di non candidati, se il numero dei candidati è sufficiente a coprire l'elettorato passivo, sono considerati non apposti.

Qualora l'elettore indichi sulla scheda un candidato con il cognome esatto, ma con il nome errato, al candidato è attribuito il voto.

Qualora l'elettore indichi sulla scheda un candidato unicamente con il cognome e negli elenchi compaiano più candidati con il medesimo cognome, il singolo voto è nullo e non è conteggiato e la scheda è considerata valida.

In caso di omonimie tra i candidati, non sono conteggiati i voti privi dell'ulteriore indicazione del numero d'iscrizione all'Albo o della data di nascita che distingue il candidato dall'omonimo.

Non si considera valida la scheda nella quale l'elettore abbia scritto:

-con qualsiasi altro mezzo di scrittura, diverso da penna a sfera nera non cancellabile consegnatagli nel seggio;

-parole, frasi o segni grafici di qualsiasi tipo, diversi da nomi, cognomi, date di nascita o numeri di iscrizione all'Albo, in caso di omonimia;

-qualsiasi segno identificativo dell'espressione di voto;

-la propria firma.

Non si considerano valide le schede contenenti cancellature eseguite a penna o in qualsiasi altro modo.

Sono comunque valide le preferenze che consentono di individuare univocamente il voto espresso dall'elettore se esse sono riferite a iscritti compresi nell'elenco delle candidature, pur in presenza di voti irregolari per altri candidati.

### **Art. 15 - Operazioni di scrutinio e proclamazione dei risultati**

Chiuse, nel rispetto di quanto previsto nella convocazione, le operazioni di voto, il Presidente del seggio centrale organizza le operazioni di scrutinio, come disciplinate dall'art. 13, informando i presenti e dando inizio alle stesse alle ore 9,00 del giorno successivo alla conclusione delle operazioni di votazione.

Effettuato lo scrutinio dei voti, il Presidente del seggio centrale con l'ausilio dei componenti il seggio, formula gli elenchi dei votati divisi nelle due sezioni e secondo il numero decrescente di voti e dichiara eletti i candidati che risultano avere avuto il maggiore numero di voti, sia per il Consiglio regionale che per il revisore unico dei conti.

In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggiore anzianità di iscrizione all'Albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.



Di tutte le operazioni di scrutinio è redatto apposito verbale.

#### **Art. 16 - Comunicazione degli eletti**

Al termine dello scrutinio il Presidente del seggio centrale proclama gli eletti e ne dà immediata comunicazione:

- al Ministero della Giustizia;
- al Consiglio Nazionale dell'Ordine;
- al Presidente dell'Ordine in carica;
- Presidente del Tribunale;
- Procura della Repubblica.

Successivamente il Presidente del seggio centrale, assistito da almeno due scrutatori del proprio seggio, sigilla in un plico le schede valide e in plichi distinti le schede annullate durante la votazione, le schede nulle e quelle inutilizzate.

Consegna quindi al Presidente del Consiglio regionale in carica i plichi con le schede, i registri e tutto il restante materiale elettorale ricevuto per lo svolgimento dell'elezione e cessa dalle proprie funzioni, insieme a tutti i componenti del seggio.

Il Presidente del Consiglio regionale in carica provvede quindi alla comunicazione dei risultati dell'elezione al competente Presidente di tribunale, al competente Procuratore della Repubblica e a tutti gli altri Ordini, curandone la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Consiglio regionale.

#### **Art. 17 - Pubblicazione ed entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno dell'approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine Nazionale e recepito con delibera entro e non oltre un mese dai Consigli degli Ordini Regionali ed è diffuso mediante pubblicazione nel sito internet, nella bacheca e presso i locali del seggio.